

# **Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale (OUMin)**

**Modifica del 22 agosto 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007<sup>1</sup> concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata nel traffico stradale è modificata come segue:

*Art. 3* Interessi della protezione della natura e del paesaggio

Sono computabili come costi di costruzione e sistemazione le spese per l'adempimento dei compiti di tutela degli interessi di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 1° luglio 1966<sup>2</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2012.

22 agosto 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 725.116.21  
<sup>2</sup> RS 451

